

Proposta di legge di modifica della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva)

Sommario

Art. 1 – Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 22/2013

Art. 2 – Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 22/2013

Art. 3 – Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 22/2013

Art. 4 – Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2013

Art. 5 – Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2013

Art. 6 – Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 22/2013

Art. 7 – Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 22/2013

Art. 8 – Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 22/2013

Art. 9 – Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 22/2013

Art. 10 – Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 22/2013

Preambolo

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l' articolo 2 , comma 46;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all' articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario, in attuazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, contenente le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori, circoscrivere l'ambito di applicazione della legge, indicando in maniera espressa le discipline sportive escluse dall'obbligo di dotazione dei defibrillatori.
2. Si rende necessario fare chiarezza sugli obblighi posti a carico dei gestori degli impianti e degli assegnatari. La norma, in particolare, distingue l'obbligo di dotazione dei defibrillatori dall'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Il primo obbligo è posto sempre a carico dei gestori degli impianti, mentre l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D autorizzati all'uso dei defibrillatori è posto a carico dei gestori degli impianti, tranne nel caso in cui il gestore abbia assegnato spazi all'interno del proprio impianto a società, enti o associazioni sportive, nel qual caso l'obbligo ricade espressamente su questi ultimi.
3. Si rende, inoltre, necessario chiarire che gli oneri per la formazione di esecutori BLS-D sono posti a carico dei soggetti gestori e delle società, enti e associazioni sportive quando queste risultano assegnatarie di spazi negli impianti.
4. In ragione delle sostanziali modifiche introdotte, si rende necessario fissare un nuovo termine (1° luglio 2016) per far scattare l'obbligo di dotazione dei defibrillatori.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 22/2013

1. L'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) è così sostituito:

“Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

- a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
- c) esecutore BLS-D (Basic Life Support Defibrillation): operatore non sanitario autorizzato all'uso del defibrillatore;
- d) istruttore BLS-D (Basic Life Support Defibrillation): operatore abilitato alla formazione degli esecutori BLS-D;

- e) impianto sportivo: uno spazio o un insieme di spazi preposti allo svolgimento di attività sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici, reception, uffici amministrativi;
- f) sport in movimento: attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all'aperto.”

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 22/2013

1. L'articolo 3 l.r. 22/2013 è così sostituito:

“Art. 3

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica a tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio regionale, ad eccezione di quelli in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline sportive: bocce (escluse quelle in volo), biliardo, sport di tiro, golf, giochi da tavolo e assimilati.
2. Sono inoltre esclusi dall'obbligo della dotazione del defibrillatore gli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva.
3. La presente legge non si applica agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato e agli impianti di proprietà statale.”

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 22/2013

1. L'articolo 4 della l.r. 22/2013 è così sostituito:

“Art. 4

Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari

1. I gestori degli impianti, così come definiti al comma 3, hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori, il cui uso è affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati, la cui presenza deve essere garantita durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria.
2. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
3. Per gestore degli impianti si intende:
 - a) il proprietario che gestisce direttamente l'impianto;
 - b) il concessionario, il locatario e il comodatario dell'impianto.
4. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.
5. La presenza di esecutori BLS-D è assicurata dai gestori degli impianti di cui al comma 3.

6. Qualora i gestori di cui al comma 3 assegnino spazi all'interno dei loro impianti a società, enti e associazioni sportive, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi ultimi; qualora, invece, gli assegnatari di spazi, anche in forma occasionale, risultino essere soggetti diversi da società, enti e associazioni sportive, l'obbligo è a carico dei gestori di cui al comma 3.

7. I gestori di cui al comma 3 trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello, all'ubicazione del defibrillatore, nonché l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto. ”

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2013

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2013 è così sostituito:

“2. La formazione è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 22 dicembre 2014 (Indirizzi regionali per l'accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).”

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 22/2013 è così sostituito:

“3. Gli oneri per la formazione di esecutori BLS-D sono a carico dei soggetti gestori di cui all'articolo 4, comma 3 e delle società, enti e associazioni sportive quando queste risultano assegnatarie di spazi negli impianti.”

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 22/2013 è abrogato.

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2013

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 22/2013 è inserita la seguente:

“a bis) l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all'interno dell'impianto;”.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 22/2013

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 22/2013 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

Linee guida

1. La Regione adotta, entro il 31 dicembre 2015, indirizzi in merito all'attuazione della presente

legge ed al fine di assicurare il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport di movimento.”

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 22/2013

1. L'articolo 8 della l.r. 22/2013 è abrogato.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 22/2013

1. L'articolo 9 della l.r. 22/2013 è così sostituito:

“Art. 9

Disposizioni di prima applicazione

1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° luglio 2016.
2. Per agevolare il processo di formazione degli esecutori BLS-D la Regione, in fase di prima applicazione, eroga alle aziende unità sanitarie locali, finanziamenti per la formazione di un nucleo di istruttori, individuati dal CONI regionale, che contribuiranno a formare, a cascata, gli esecutori BLS-D destinati ad operare in tutti gli impianti presenti sul territorio della Regione.”

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 22/2013

1. L'articolo 10 della l.r. 22/2013 è così sostituito:

“Art. 10

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa massima di 20.000,00 euro cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 243 “Organizzazione del sistema sanitario – spese correnti” .

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 della l.r. 22/2013 è così sostituito:

“Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.”

